



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

**PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA
PESCA E L'ACQUACOLTURA
REG. (UE) n. 2021/1139**

BANDO DI ATTUAZIONE

Priorità 2 – Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Obiettivo specifico 2.1 – Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine

AZIONE 5 – Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura

Codice intervento: 221502_acq

TITOLO DEL BANDO: Imprese acquicole: investimenti produttivi per le imprese in acquacoltura, avanzati sotto il profilo di sostenibilità ambientale e di innovazione

DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
ACRONIMI E SIGLE UTILIZZATE	4
1.QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	7
2.OBIETTIVO SPECIFICO E FINALITA' DEL BANDO	7
3.DOTAZIONE FINANZIARIA	8
4.TEMPI DI REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI	9
5.AMBITO TERRITORIALE	9
6.ATTIVITA' AMMISSIBILI	9
7.OPERAZIONI ATTIVABILI	10
8.SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI FINANZIAMENTO	11
9.APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO	12
10.CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	12
11.DOMANDA DI SOSTEGNO – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE	13
12.DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	14
13.SPESE AMMISSIBILI	17
14.SPESE NON AMMISSIBILI	22
15.LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE	22
16.INTENSITA' DELL'AUTO	23
17.CRITERI DI SELEZIONE	24
18.NOTE METODOLOGICHE AI CRITERI DI SELEZIONE	26
18.1 INDICATORI DI RISULTATO	31
18.2 COEFFICIENTE CLIMATICO	32
19. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	32
19.1 RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE	33
19.2 AMMISSIBILITÀ	33
19.3 VALUTAZIONE	34
19.4 GRADUATORIA	34
19.5 ATTO DI CONCESSIONE	35
20. ATTUAZIONE DEL PROGETTO ED OBBLIGHI	35
20.1 Valutazione della Redditività dell'Investimento – Indicatore ROI	36
20.2 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	37
21. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	38
22. PROROGHE	38
23.VARIANTI IN CORSO D'OPERA	38

<u>24. CAMBIO FORNITORE.....</u>	<u>40</u>
<u>25. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....</u>	<u>40</u>
<u>26. VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE (PRINCIPIO DI STABILITÀ</u> <u>DELL'INTERVENTO).....</u>	<u>45</u>
<u>27. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....</u>	<u>46</u>
<u>28 RINUNCIA-RECESSO/DECADENZA.....</u>	<u>47</u>
<u>29 REVOCA.....</u>	<u>47</u>
<u>30 CONTROLLI.....</u>	<u>47</u>
<u>31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</u>	<u>47</u>
<u>32 INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI.....</u>	<u>48</u>
<u>33 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....</u>	<u>48</u>
<u>34 DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>48</u>
<u>ALLEGATI AL BANDO.....</u>	<u>48</u>
<u>NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</u>	<u>49</u>

DEFINIZIONI E ACRONIMI

- “Acquacoltura”: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli Organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
- “Acquacoltura integrata”:(o [IMTA](#) *Integrated Multi-Trophic Aquaculture*) è un sistema di allevamento sostenibile in cui diverse specie acquatiche (pesci, molluschi, alghe) di differenti livelli trofici sono coltivate insieme. I sottoprodotti (deiezioni, residui di mangime) di una specie diventano risorse per un'altra, migliorando l'efficienza ecologica ed economica.
- “Acquaponica”: tecnica che combina la coltivazione di piante con l'allevamento di animali acquatici in un ambiente a ciclo d'acqua chiuso e continuo, consentendo così di coltivare piante e allevare pesci utilizzando la stessa acqua.
- Codice Ateco 03.22.09: riferito a “altre attività di acquacoltura in acque dolci” e include diverse attività di acquacoltura che non rientrano nella coltivazione di alghe (codice 03.22.01) e comprende allevamento di pesci, crostacei e altri animali di acqua dolce.
- Codice Ateco 03.22.01 (“Coltivazione di alghe in acque dolci”).
- “Codice operazione” - I codici delle 66 operazioni ammesse e le relative definizioni sono riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- “Imbarcazione di servizio per acquacoltura”, natante o galleggiante così come definiti dall'Art. 8 n. 5 del D.P.R. 1639/1968, ovvero, iscritti in uso in conto proprio ed asserviti ad impianto in acquacoltura;
- “Impresa acquicola” - un’impresa che esegue una o più attività connesse all’acquacoltura.
- “Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Operazione” - Una o più operazioni riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura.
- “Soggetto attuatore dell’intervento” - L’Adg ovvero gli OO.II.

SNAI – La Strategia Nazionale delle Aree Interne.

- Micro e PMI di cui alla Raccomandazione dell’Unione Europea. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 e ss.mm.ii.

ACRONIMI E SIGLE UTILIZZATE

Sono di seguito riportati i principali acronimi e le sigle in uso nella Programmazione FEAMPA e nella relativa normativa di riferimento:

AA.PP. Accordi di Partenariato

AdG Autorità di Gestione

AC Autorità Contabile

AdA Autorità di Audit

AdP Accordo di Partenariato

AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

ATI Associazione Temporanea di Imprese

ATS Associazione Temporanea di Scopo

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione

AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

CC Codice Civile

CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

CdS Comitato di Sorveglianza
CE Commissione Europea
CIG Codice Identificativo Gara
C.I.L. Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CLLD Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
c.p.c. Codice di procedura civile
CUP Codice Unico di Progetto
DA Disposizioni Attuative
DDG Decreto del Direttore Generale
DDR Decreto del Direttore Regionale
DGR Decreto Giunta Regionale
D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività
D.L. Decreto Legge
D.Lgs. Decreto Legislativo
DP Disposizioni Procedurali
DPR Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
EMAS Eco Management and Audit Scheme
EN Standard Europeo
ERS Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FdR Fondo di Rotazione
FEAMPA Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FESR Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FSE Fondo Sociale Europeo
GAL Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca
GDO Grande Distribuzione Organizzata
CGPM Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
GES Good Environmental Status
GSA Geographical Sub Area
GT Gross Tonnage
GURI Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
HFC Idrofluorocarburi
IAS Invasive alien species
ICZM Integrated Coastal Zone Management
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IMS Irregularities Management System
INN Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
ISO International Organization for Standardization
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
IVA Imposta Valore Aggiunto
L. Legge

LCA Life Cycle Assessment
MASAF Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
MIP Monitoraggio Investimenti Pubblici
MO Macro Obiettivo
MOP Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM Organizzazione Comune dei Mercati
O.I. Organismo Intermedio
OP Organizzazioni di Produttori
OS Obiettivo Specifico
OT Obiettivi Tematici
PA Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
PCP Politica Comune della Pesca
PdGL Piani di Gestione Locale
PdV Piano di Valutazione
PEC Posta Elettronica Certificata
PES Payments for Ecosystem Services
PGN Piani di Gestione Nazionali
PMI Politica Marittima Integrata
PMI Piccole e medie imprese
PN Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011–2013
PPC Piccola pesca costiera
PPP Partenariati Pubblico-Privati
PR Programma Regionale
PRA Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA Piano Strategico Acquacoltura
PSL Piano di Sviluppo Locale
RAC Referente Autorità Contabile
RAdG Referente Autorità di Gestione
RdA Responsabile di Azione
RdI Responsabile di Intervento
RFMOs Regional Fisheries Maritime Organisations
RMS Rendimento Massimo Sostenibile
RUP Responsabile Unico di Procedimento
S.A.L.
(Acconto)
Stato di Avanzamento Lavori
SANI2 Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SFC System for Fund management in the European Community
SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO Sistema di Gestione e Controllo
SIGEPA Sistema Italiano di Gestione della Pesca e dell'Acquacoltura

SMI Sorveglianza Marittima Integrata
 SNAI Strategia Nazionale per le Aree Interne
 SNB Strategia Nazionale per la Biodiversità
 SSL Strategia di Sviluppo Locale
 STECF Scientific, Technical, Economic Committee for Fisheries
 SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
 TAR Tribunale Amministrativo Regionale
 TFUE Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
 TU Testo Unico
 TUSL Testo Unico Sicurezza Lavoro
 UNI Ente Italiano di Normazione
 UE Unione Europea
 VAS Valutazione Ambientale Strategica
 VIA Valutazione Impatto Ambientale
 VINCA Valutazione di incidenza ambientale
 VMS Vessels Management System
 ULA Unità Lavorative Annue
 UNI Norme nazionali italiane elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione
 U.O. Unità organizzativa
 WFD Water Framework Directive
 ZMP Zone Marine Protette
 ZPS Zone di Protezione Speciale
 ZSC Zone Speciali di Conservazione
 ZVN Zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola

1. QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Tabella :1 quadro di riferimento dell'intervento

Riferimento normativo	Reg. (UE) n.2021/1139 art.14, comma 1, lett. a
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
Obiettivo Specifico	2.1- Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine
Azione	5. Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Tip. Operazioni Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79	Codici tipologie operazioni: 32 e 66

Modalità attuativa	Regia
Dotazione finanziaria	€ 12.000.000,00
Competenza	REGIONE SICILIANA

2. OBIETTIVO SPECIFICO E FINALITA' DEL BANDO

Nell'ambito del FEAMPA 2021-2027, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia Farm to Fork e della Biodiversity strategy for 2030 e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'OS 2.1 sono conformi ai Macroobiettivi (MO) 1, 2 e 3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e potranno contribuire all'attuazione delle sue linee strategiche.

Le azioni sosterranno la protezione di tutte le forme di acqua, il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell'inquinamento e l'uso sostenibile delle acque in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).

Il presente bando contribuisce all'attuazione dell'Azione 5 dell'Obiettivo Specifico 2.1 della Priorità 2 del PN FEAMPA 2021-2027 nell'ambito dell'intervento 2 "Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti".

La finalità dell'azione 5 "Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura" è quella della riduzione di pressioni ambientali dovute all'acquacoltura, la resilienza e il rafforzamento del settore sostenendo le linee 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA.

In particolare con il presente bando si prevedono aiuti per:

- l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per l'acquacoltura integrata in acque interne;
- Realizzazione di nuova capacità produttiva espressa in tonnellate/anno;
- l'incentivazione dell'acquacoltura integrata e delle sinergie tra le differenti attività produttive nell'uso combinato degli spazi e dei sistemi di acquacoltura che offrono servizi ambientali;
- gli investimenti per migliorare la competitività, la sostenibilità, la redditività e la resilienza delle imprese acquicole;
- la promozione di sistemi acquicoli ad elevata compatibilità anche in un'ottica di sviluppo di innovazione di processo;
- Realizzazione e/o mantenimento posti di lavoro espresso in numero di personale;
- Realizzazione possibile di innovazioni tecnologiche espresse come nuovi prodotti, servizi, processi, etc...;
- Divulgare la conoscenza ed il trasferimento dei risultati per le esigenze delle imprese.

Il presente bando, attraverso l'intervento "Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti" attiva le operazioni riportate nella tabella che segue:

Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento

Cod Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
221502	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	32 - Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile 66 - Altre operazioni (economico)

Al presente Bando si applicano le disposizioni in materia di DNSH (Do Not Significant Harm- non arrecare danno significativo per garantire che fondi pubblici contribuiscano alla sostenibilità); tuttavia, dall'analisi contenuta nel rapporto ambientale (par. 6.1 e 8) emerge la conformità di tutte le operazioni del Programma FEAMPA 2021 2027 rispetto al principio del DNSH.

Il Bando pone in atto efficaci meccanismi volti a garantire la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in € **12.000.000,00**; eventuali maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente bando, ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione, ovvero per lo scorrimento della graduatoria.

L'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di aumentare la dotazione finanziaria del bando.

4. TEMPI DI REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI

La data di chiusura del progetto verrà indicata e comunicata al beneficiario nel decreto di approvazione del progetto e concessione del contributo.

Si precisa che il tempo massimo concesso, sotto pena di decadenza, per l'esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di notifica dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è così determinato:

- 6 mesi per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- 12 mesi per investimenti immateriali (es. studi, progetti, promozione, formazione, ecc.);
- 18 mesi per investimenti materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Allo scadere dei sopra detti termini il progetto dovrà essere organico, funzionale e funzionante.

La liquidazione del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche e controlli posti in essere dalla competente struttura O.I. Regione Siciliana in conformità con le disposizioni di bilancio e ai sensi del D.Lgs 118/2011.

5. AMBITO TERRITORIALE

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio della Regione Siciliana, in base alla sede legale dell'impresa e/o associazione, ovvero alla residenza del richiedente qualora questi sia una persona fisica. Saranno oggetto di finanziamento le sedi operative dell'impresa localizzate esclusivamente nel territorio della regione siciliana.

6. ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso il seguente obiettivo specifico:

“promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale”.

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca e dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi ed attraenti; il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- l'adeguamento e/o la realizzazione di nuovi impianti (precisandosi che il relativo sito di installazione dovrà essere individuato dal soggetto richiedente), comprese imbarcazioni a supporto e di servizio, per fornire valore aggiunto delle produzioni, tecnologie di economia circolare, (uso di

mangimi da fonti sostenibili, uso di scarti di produzione e sottoprodotti, miglioramento della catena del riciclo), modelli di produzione volti a contribuire alla decarbonizzazione degli ecosistemi, molluschicoltura, acquacoltura sostenibile, al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle aree vocate all'acquacoltura (acque interne, aree costiere per molluschi), lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento alimentare.

In generale il sostegno del FEAMPA 2021 2027 per gli impianti di acquacoltura sosterrà investimenti per:

- contenimento dell'impatto ambientale dei reflui, ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, coltivazione di microalghe annesse all'impianto di acquacoltura;
- la valorizzazione del capitale umano;
- lo sviluppo di nuovi processi, prodotti e approcci gestionali coerenti con la linea 8 del MO3 PSNA: nuove tecnologie di allevamento in maricoltura e ingegneristica (autosufficienza energetica delle produzioni, ottimizzazione dell'efficienza motori e delle attrezzature ad alimentazione elettrica), inquinamento (plastica), biotecnologie in economia blu, nuovi prodotti (alimentazione a basso impatto ambientale), prestazioni ecosistemiche (ridotta produzione di gas serra, sequestro di CO₂), conservazione della biodiversità, innovazione gestionale;
- i servizi di assistenza alle imprese e a consulenze;

7. OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella **tabella 1**.

Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivate dall'intervento:

32 - Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile

L'operazione è incentrata sul sostegno ad iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura nell'ottica del rafforzamento della competitività e della redditività del settore e come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1380/2013.

In particolare, si sosterranno:

- Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura integrata secondo le prescrizioni e i limiti precisati nel precedente punto 6 "ATTIVITA' AMMISSIBILI";
- Diversificazione della produzione dell'acquacoltura delle specie allevate;
- ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;
- miglioramenti ed ammodernamenti connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;
- Recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti, tramite la rimozione del limo o investimenti volti ad impedire l'accumulo di quest'ultimo;
- Sono altresì ammessi investimenti relativi all'acquisto di imbarcazioni esclusivamente a servizio degli impianti acquicoli;
- investimenti relativi al commercio al dettaglio (vendita diretta).

66-Altre operazioni (economico) – Miglioramento delle performance aziendali

L'operazione è finalizzata a migliorare le performance aziendali attraverso lo sviluppo di attività di impresa finalizzate a fornire valore aggiunto alle produzioni, consentendo alle imprese di acquacoltura di effettuare investimenti per la prima lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione all'ingrosso oppure la vendita diretta del proprio prodotto.

8. SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI FINANZIAMENTO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di finanziamento devono avere natura imprenditoriale e in particolare sono:

- le Micro e PMI del settore acquicolo¹ come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE. L'impresa acquicola deve risultare tale dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;

Le imprese che fanno il loro primo ingresso nel settore acquicolo (da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza) dovranno essere in possesso di partita IVA, ma potranno produrre il suddetto certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio quali imprese acquicole successivamente all'inserimento in graduatoria in posizione utile al finanziamento. Il suddetto certificato rimane elemento essenziale per l'erogazione del contributo ivi compreso l'eventuale anticipo.

- Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013.

Non è ammessa la partecipazione al bando in forma di partenariato, compresi i partenariati pubblico-privati, o analoghe associazioni.

Nei capitoli successivi saranno indicate le ulteriori condizioni di ammissibilità degli interventi.

In ogni caso non possono presentare domanda di finanziamento coloro i quali abbiano subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, ovvero, del FEP 2007/2013, che non abbiano ancora interamente restituito l'importo dovuto.

Nel caso in cui partecipino soggetti costituiti in forme associative dotate di altra diversa personalità giuridica (quali a titolo esemplificativo, società di persone, di capitali, cooperative o consorzi) fermo restando l'obbligo per ciascuna impresa partecipante di essere inquadrata nei codici Ateco di competenza, l'amministrazione procederà, in fase di ammissibilità, ad approfondire gli aspetti relativi allo scopo sociale e al perimetro legale, operativo ed economico-finanziario che caratterizzano la compagine, a verifica della compatibilità con le finalità del presente bando; resta valido quanto previsto nel presente paragrafo in materia di micro e PMI.

In applicazione, inoltre, di quanto previsto dai CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI PN FEAMPA 2021/2027, Punto 5 "CRITERI GENERALI DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ" - 8 "OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCORRENZA, AIUTI DI STATO E APPALTI PUBBLICI", e specificamente dall'articolo 95 del D.Lgs 36/2023, al fine di impedire una distorsione della concorrenza e/o la imputabilità ad un unico centro decisionale di diverse proposte progettuali, è vietata la partecipazione di un medesimo soggetto, sia esso persona fisica, persona giuridica o altro Ente, a più proposte progettuali presentate nell'ambito del presente bando, neppure in forme associative diverse o assumendo ruoli differenti rispetto a quelli ricoperti in altra domanda di sostegno.

Nel caso di RTI, ATI, ATS e simili, pur non rientrando pienamente il carattere di temporaneità nelle finalità proprie del presente avviso, le stesse dovranno tuttavia essere costituite nei modi di legge (atto notarile, distribuzione ben chiara e definita di quote e utili, etc) e dovranno essere costituite da imprese acquicole aventi il pertinente codice ATECO, con la chiara determinazione nello statuto della responsabilità solidale dei partecipanti al raggruppamento nei confronti dell'amministrazione. Appare quindi necessaria l'adesione al bando da parte di raggruppamenti nella cui compagine associativa siano presenti fattispecie che manifestino espressamente l'intenzione di adeguare la certificazione camerale a quella pertinente. Ogni raggruppamento avrà ovviamente l'obbligo di rispettare e mantenere quanto previsto in materia di vincoli di stabilità, come ampiamente riportato nella normativa unionale e nazionale vigente (Reg. (UE) n. 2021/1060, art. 65 – stabilità delle operazioni).

¹ Ai fini del presente bando si definisce Impresa acquicola un'impresa che esegue una o più attività connesse con l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.

In ogni caso, l'Amministrazione procederà ad approfondire tutti gli aspetti relativi alla compagine sociale, al beneficiario effettivo e al rispetto dei principi di concorrenza, per scongiurare possibili criticità ascrivibili a elusione artificiosa della concorrenza, così come raccomandato, ad esempio, dalle linee guida ANAC per i lavori pubblici e con riferimento alle normative unionali e nazionali (Reg. UE n. 2021/1060, art. 2 (9); Direttiva UE 2015/849, ART. 3 (6); D.Lgs 231/2007, art. 20).

Pertanto, al fine di garantire la trasparenza, la parità di trattamento e la concorrenza effettiva, nell'ambito del presente bando è fatto divieto alle ATI/ATS ed a ogni altra forma di raggruppamento temporaneo di presentare più domande qualora tali compagini includano, anche parzialmente, i medesimi soggetti a prescindere dal ruolo dagli stessi ricoperto (capofila, mandante, o altro).

Un medesimo soggetto, sia esso persona fisica, persona giuridica o altro Ente, non può partecipare a più proposte progettuali presentate nell'ambito del presente bando, neppure in forme associative diverse o assumendo ruoli differenti rispetto a quelli ricoperti in altra domanda.

La verifica della coincidenza soggettiva è effettuata in fase di ammissibilità e valutazione delle domande anche mediante controlli incrociati su: dati anagrafici, denominazione, codice fiscale, partita Iva, assetti prioritari, forme di controllo o collegamento societario e composizione.

La violazione del presente articolo comporta l'esclusione automatica di tutte le domande nelle quali sia accertata la presenza del medesimo soggetto, indipendentemente dal ruolo ricoperto dallo stesso, e l'Amministrazione si riserva di segnalare il fatto agli organi competenti per quanto di eventuale competenza. L'esclusione è disposta con apposito provvedimento dall'Amministrazione competente.

9. APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione del presente bando non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

10. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità degli interventi.

Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia

OPERAZIONI A REGIA
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del P.N. FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con almeno una delle linee 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA
L'operazione non deve produrre una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione che ha emanato il bando
Nel caso in cui l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore acquicolo dovrà necessariamente presentare: <ul style="list-style-type: none"> - un piano aziendale; - una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili

- per il prodotto;
- uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi per investimenti superiori a 50.000 euro.

CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par. 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046. Per quanto riguarda la regolarità negli obblighi in materia di imposte e tasse, si fa riferimento per affinità alle violazioni gravi definitivamente accertate come specificate dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all'art. 1 dell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023.

Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art. 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139.

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria, salvo quanto diversamente disposto dai Regolamenti applicabili.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto presentato, trovano applicazione le regole del Fondo FEAMPA, ancorché non esplicitamente richiamate nel presente bando.

11. DOMANDA DI SOSTEGNO – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Ciascun richiedente dovrà presentare una sola istanza - contenente una o più operazioni.

La domanda di sostegno deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto richiedente; essa dovrà essere presentata, unitamente agli allegati e alla documentazione richiesta dal bando, dallo stesso o da un suo delegato espressamente dichiarato con atto formale.

A tal uopo, si precisa che l'atto di conferimento delega deve essere redatto in forma scritta da parte dell'organo delegante, indicando la specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).

Il documento di delega deve essere firmato digitalmente da delegato e delegante e contenere:

1. dati anagrafici del delegante, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
2. dati anagrafici del delegato, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
3. oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante;
4. periodo di validità della delega;

La sottoscrizione di tutta la documentazione richiesta dall'amministrazione deve essere effettuata dal soggetto richiedente, ossia del titolare effettivo.

Termine: La domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata a far data dalla pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla G.U.R.S. e fino al novantesimo giorno consecutivo dalla suddetta pubblicazione, inviandola al seguente indirizzo PEC: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it, specificando l'oggetto "FEAMPA 2021-2027-Bando 2026 - codice intervento 221502 acq "Imprese acquicole: investimenti produttivi per le imprese in acquacoltura, avanzati sotto il profilo di sostenibilità ambientale e di innovazione".

Modulistica: la domanda dovrà essere presentata tramite l'utilizzo della modulistica resa disponibile alla pagina del portale della Regione Siciliana dedicata al presente bando al seguente link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-pesca-mediterranea/bandi-fn-feampa-2021-2027>

Per tutta la durata di apertura, il presente Avviso rimarrà integralmente pubblicato sul portale *web* della Regione Siciliana, alla pagina dedicata al PN-FEAMPA 2021/2027, all'indirizzo sopra indicato.

La domanda di sostegno deve essere redatta secondo il “Modello A – Istanza di finanziamento”, corredata dagli allegati debitamente compilati e dalla documentazione richiesta dal presente bando. La domanda di sostegno Modello A deve essere **sottoscritta digitalmente** dal soggetto richiedente.

Tutti i file sottoscritti in firma digitale (PADES), compresa la domanda, devono essere esclusivamente in formato PDF/A, non sono accettati altri formati, pena l'esclusione dal presente bando.

Tutte le comunicazioni successive alla presentazione della domanda avverranno tramite posta elettronica certificata (PEC). Pertanto, eventuali integrazioni o comunicazioni successive dovranno essere trasmesse all'indirizzo dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it, specificando l'oggetto **“FEAMPA 2021-2027 – Bando 2026 -codice 221502_acq Azione -5 “Imprese acquicole: investimenti produttivi per le imprese in acquacoltura, avanzati sotto il profilo di sostenibilità ambientale e di innovazione”**. Allo stesso modo tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione regionale verranno trasmesse tramite il suddetto indirizzo PEC esclusivamente all'indirizzo PEC ufficialmente comunicato in seno alla domanda di sostegno.

A tal proposito l'Amministrazione si dichiara sin da ora esente da ogni responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del concorrente/beneficiario per problemi di funzionalità inerenti la casella della posta ricevente e/o la sua cancellazione dal relativo registro ovvero in caso di casella piena ovvero scaduta e non rinnovata.

SI FA OBBLIGO, PERTANTO, AL RICHIEDENTE DI INDICARE IN DOMANDA UN INDIRIZZO VALIDO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE COMUNICAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE OLTRE CHE DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE DURANTE TUTTE LE FASI PROGETTUALI L'EVENTUALE CAMBIO DELLO STESSO.

12. DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Di seguito si elenca la documentazione, che il beneficiario dovrà allegare alla domanda per l'accesso al bando, che dovrà essere prodotta e trasmessa firmata digitalmente, sia in formato PDF/A che in formato editabile (formato word/excel).

- Modello A – Istanza di finanziamento;
- Modello B – Scheda Progettuale, contenente la relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi specifici e quello primario dell'operazione ed il programma d'attuazione, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato;
- Modello B1 – Elenco dei preventivi;
- Modello C – Certificazione sulla capacità finanziaria rilasciata da un istituto di credito (nel caso di ATI/ATS, ect... ogni componente dell'associazione dovrà produrre la certificazione);
- Modello D - riepilogo voci di spesa;
- Modello D1- rendicontazione delle spese;
- Modello E – antimafia;
- Modello E1 – antimafia;
- DSAN sulla qualifica di micro o PMI;
- Modello G – DSAN sul regime IVA;
- Modello I- schema di polizza fidejussoria;
- Copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente sottoscrittore dell'istanza;
- Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'impegno a non procedere al recupero dell'Iva, limitatamente alla parte di cofinanziamento pubblico, in linea con quanto disposto dall'art. 64 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) 1060/2021- RDC;
- Dichiarazione di impegno a vincolare l'impianto produttivo e/o dei beni destinati agli usi produttivi aziendali per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale;
- Relazione tecnico-scientifica sulle caratteristiche della o delle specie allevate e sulla compatibilità e sostenibilità ambientale della stessa con il sito oggetto dell'investimento;

- una dettagliata relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto; nel caso l'investimento preveda anche la realizzazione di un impianto di acquacoltura multitrofica integrata, oltre ad essere dimostrata la sostenibilità e redditività dell'investimento in acquacoltura, deve essere dimostrata la assoluta **prevalenza del valore economico della produzione ittica sulle altre produzioni** e la prevalenza degli investimenti destinati all'acquacoltura in quanto, conformemente al PN FEAMPA 2021-2027, la produzione vegetale è ammissibile solo se connessa, complementare e funzionalmente integrata nel ciclo produttivo e destinata a migliorare l'efficienza del sistema, evidenziando la redditività economica dell'allevamento ittico;

- **Progetto esecutivo:**

Il richiedente è tenuto a produrre il **progetto esecutivo** esplicativo in ogni dettaglio dei lavori e /o servizi da realizzare con il relativo costo, definito in misura tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, quali: insieme delle relazioni tecniche, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, in scala adeguata, compresi eventuali particolari costruttivi, computo metrico estimativo riportante le voci di spesa relative agli acquisti, alle spese generali e l'elenco del prezzo unitario e del capitolato prestazionale, gli interventi che contribuiscono al risparmio energetico o a ridurre l'impatto ambientale devono essere corredati da apposita relazione energetica redatta da tecnico abilitato.

Per le opere edili a misura, di natura strutturale e non strutturale, scavi, fondazioni, strutture in elevazione, muri divisorii, rivestimenti, intonaci, impiantistica devono essere presentati progetti corredati da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario unico regionale per i lavori pubblici vigente, decurtato del 10%, considerato che non si tratta di regime di opere pubbliche.

Per le opere non contemplate nel predetto prezzario si può ricorrere ad un'analisi dei prezzi a firma del tecnico progettista, al fine di verificare la congruità delle spese.

Il progetto deve contenere, altresì, una valutazione economica previsionale sulla redditività dell'investimento, commisurato ad almeno un quinquennio.

Il progetto deve essere sottoscritto dal professionista qualificato ai sensi della vigente normativa, iscritto al relativo Albo o Collegio professionale e dal titolare dell'impresa richiedente il finanziamento;

- **Piano finanziario** del progetto, sia ex ante che nell'anno a regime con evidenza dell'apporto di mezzi propri da parte del beneficiario (cofinanziamento privato);
- **Certificazione sulla capacità finanziaria, del beneficiario in caso di associazione di imprese, attestata da istituto di credito e riportante gli estremi del bando di riferimento FEAMPA 2021 2027 bando 221502_acq;**
- **Dichiarazione sulla proposta progettuale**, esecutiva o cantierabile, con esplicita attestazione sulla definizione del progetto nei termini previsti nel presente bando a firma del tecnico e sottoscritta dal richiedente, accompagnata dalla relativa documentazione, nonché dal **cronoprogramma** dei lavori e degli acquisti;
- **documentazione dei tre preventivi** per la fornitura di beni e/o servizi **corredati da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione**; i preventivi devono essere fra loro **confrontabili** o sovrapponibili, in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati, come meglio esplicitati al successivo paragrafo 13.

Le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.). Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, numeri di telefono e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Inoltre, i suddetti preventivi potranno essere accettati a condizione che sia garantita l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio o regolati da patto civile di solidarietà, tra il beneficiario e il rappresentante legale socio di maggioranza della ditta offerente, nonché l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss c.c., tra beneficiario e ditta offerente.

Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti, una sola ditta può fornire, mediante produzione del contratto di esclusiva (in lingua italiana e con estremi di registrazione), rilasciato dal fornitore, o mediante altra documentazione di eguale forza probatoria o da perizia o asseverazione rilasciata e firmata dal tecnico progettista, per la quale l'Amministrazione si riserva di effettuare eventuali verifiche di mercato.

Per progetti che **prevedono lavori dovrà essere presentata, inoltre, la seguente documentazione:**

- Computo metrico estimativo redatto da un professionista abilitato con riferimento (prezzi non superiori) al prezzario unico regionale per i lavori pubblici vigente, decurtato del 10% in quanto, non trattandosi di opera pubbliche, i prezzi non sono assoggettati a ribasso di asta;
- relazione, redatta da un professionista abilitato, della compatibilità del progetto con la normativa urbanistica vigente e in merito alle autorizzazioni necessarie, inclusa indicazione dell'eventuale assoggettabilità a VIA ed altre;
- tutte le autorizzazioni/nulla osta in possesso e/o richieste per la realizzazione dell'intervento;
- uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi per investimenti superiori a 50.000 euro;
- per le spese professionali, oltre alla documentazione relativa alla richiesta e successiva trasmissione dei preventivi, documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente all'istanza (**disciplinare di incarico**);
- qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di **investimenti fissi dovrà essere presentata, inoltre, la seguente documentazione:**

- copia dei titoli di disponibilità dell'immobile su cui vengono realizzati gli interventi (con esclusione degli immobili che si prevede di acquisire con l'operazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile) a firma del proprietario, di assenso all'esecuzione del progetto nonché all'iscrizione dei relativi vincoli;

In caso di **spese già effettuate alla data di presentazione della domanda** (e comunque per iniziative non ancora completate) **dovrà essere presentata, inoltre, la seguente documentazione:**

- computo metrico delle opere edili, con evidenza di quelle realizzate allo stato di avanzamento attuale a firma del Direttore dei lavori;
- copia delle fatture riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura);
- numero 3 preventivi dei beni e/o servizi acquistati oppure in assenza di preventivo, relazione di congruità redatta dal tecnico incaricato;

In caso di **acquisto di terreni dovrà essere presentata, inoltre, la seguente documentazione:**

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma sia dell'acquirente che del cedente, attestante che tra i medesimi non sussistono vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e

l'alienante l'edificio;

- perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso, in tal caso allegare relativa documentazione;

Si precisa che la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici tale limite è aumentato al 15%.

In caso di acquisto di edifici, per i quali la spesa non potrà superare la quota del 10% della spesa totale ammissibile, dovrà essere presentata, inoltre, la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma sia dell'acquirente che del cedente, attestante che tra i medesimi non sussistono vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio;
- perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata.
- dichiarazione del precedente proprietario attestante che l'immobile non ha fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;

Inoltre, sia per l'acquisto di terreni e di edifici dovrà essere presentata, inoltre, la seguente documentazione:

- Deliberazione con la quale l'organo amministrativo dell'impresa richiedente approva l'operazione e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento (se dovuto in relazione all'assetto societario). A seguito dell'emanazione dell'atto di concessione il beneficiario dovrà riscontrare la relativa accettazione fornendo la certificazione comprovante la capacità di copertura di quota privata di finanziamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 comma 2 lett. D) del Reg. (UE) n. 1060/2011 – RDC;
- Documentazione prevista per la richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, secondo i modelli O e O1, ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancata o carente trasmissione della documentazione o delle integrazioni eventualmente richieste, o qualora le motivazioni vengano valutate insufficienti, l'ufficio istruttore si riserva di non ammettere la relativa spesa.

13. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute a partire dal 01 gennaio 2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060, ferma restando l'ammissibilità della stessa.

Le spese devono essere sostenute da un beneficiario e pagate per l'attuazione di operazioni entro il termine che verrà indicato nel decreto di concessione del contributo e comunque secondo i tempi previsti e comunicati dall'amministrazione. In ogni caso nessuna spesa sostenuta successivamente al termine di chiusura del Programma (fissato al 31 dicembre 2029), potrà essere ammissibile a finanziamento.

Si precisa che, per quanto riguarda le spese già sostenute prima della presentazione della domanda di sovvenzione, dovrà essere prodotta in sede di domanda di pagamento documentazione, idonea a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, quale:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante: *“Il documento giustificativo di spesa/fattura n. _____ del _____ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021/2027 – CUP _____; il documento giustificativo di spesa/fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni oppure viene presentata a valere su altre agevolazioni (descrizione delle agevolazioni) per Euro _____, ”*

- quietanza di pagamento nella forma di dichiarazione liberatoria da parte del fornitore riportante il codice CUP del progetto a cui si riferiscono le fatture.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Al fine di massimizzare l'adesione al programma, sono altresì riconoscibili anche spese precedenti purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 63 del Reg (UE) n. 2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

In particolare:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dalle relative certificazioni (es. agibilità) o dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;
- nel caso di operazioni riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l'effettiva utilizzazione dell'opera. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al beneficiario;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte.

Esclusivamente per le imprese che hanno presentato domanda di sostegno per il bando di cui al D.D.G. n. 424/Pesca del 28.10.2025 e ss. mm. e ii e successivamente ritirato con D.D.G. n. 437/pesca del 19.11.2025 e che hanno chiesto sostegno per le spese sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'originaria domanda, le spese relative ad opere, macchinari, attrezzature, non materialmente completate alla data di presentazione della domanda, in un'ottica di continuità e salvaguardia, potranno essere proposte nel presente bando, ancorché completate.

Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.

Nell'ambito delle operazioni attivate nel presente bando le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) l'esecuzione di lavori;
- b) l'acquisizione di beni e servizi;
- c) l'acquisto di terreni;
- d) l'acquisto di edifici;
- e) l'imposta sul valore aggiunto e altri oneri, solo nei casi in cui non siano recuperabili;
- f) le spese generali.

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese di cui alle lettere da a) ad f) sopra elencate.

SPESE PER LAVORI

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa con riferimento al prezzo unico regionale per i lavori pubblici vigente,

decurtato del 10% in quanto, non trattandosi di opera pubbliche, i prezzi non sono assoggettati a ribasso di asta.

Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario del soggetto attuatore, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario del soggetto attuatore vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Inoltre, i lavori previsti nel progetto non possono essere realizzati da ditte che hanno in comune con il richiedente le seguenti figure: rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza (coniuge o rapporti di parentela sino al terzo grado).

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta. I preventivi presentati devono essere in corso di validità.

SPESE PER BENI E SERVIZI

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo deve essere corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc..

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente o mediante produzione di contratto di esclusiva, rilasciato dal fornitore, o mediante altra documentazione di eguale forza probatoria o da perizia o asseverazione rilasciata e firmata dal tecnico progettista.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Segue una lista indicativa, ma non esaustiva, delle spese ammissibili relativi a **beni e servizi**:

- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura e imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura;
- acquisto di macchinari ed attrezzature scientifiche finalizzate alla acquisizione e digitalizzazione di dati meteo marini per una migliore gestione degli impianti;
- acquisto di macchinari e attrezzature per investimenti relativi al commercio al dettaglio svolti nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura;

- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo – ovvero l'acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero non amovibile;
- acquisto di un automezzo destinato al trasporto del materiale vivo;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- opere impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;

Spese per Acquisto Terreni.

La spesa per l'acquisto dei **terreni** è ammessa solo per le operazioni di codice 32 alle seguenti condizioni:

- a. la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b. la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 per cento;
- c. La presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso;
- d. l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero, l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del codice civile tra il beneficiario e l'alienante il terreno.

Spese per Acquisto Edifici.

L'acquisto di **edifici** già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del PN FEAMPA 2021/2027, costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni che:

- a) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico,

- nazionale o europeo;
- c) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione o dagli OO.II;
 - d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
 - e) assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero, l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del codice civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio.

La spesa ammissibile non può superare il 10% della spesa totale dell'investimento.

Spese per Locazione finanziaria

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo alle seguenti condizioni, nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:

- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

I canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro locazione finanziaria sono spese ammissibili; i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

L'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione, è spesa ammissibile.

Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate dal PN FEAMPA 2021/2027 è spesa ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferente a dette operazioni.

Spese per Ammortamenti

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/1060.

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; trattasi di spese ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a cui dette spese si riferiscono. In ogni

caso la somma delle spese generali non può superare la soglia massima del 12% calcolato sul totale della spesa ammessa per l'operazione al netto delle spese medesime.

La percentuale indicata è valida per le spese riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più attività il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", secondo un metodo di ripartizione oggettivo e giustificato.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- a) le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- b) le spese di progettazione e di direzione dei lavori;
- c) ove previsto spese per la costituzione di ATI, ATS e sim.;
- d) le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- e) ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo relativo alle spese generali per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferente a dette operazioni;
- f) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Le indicazioni generali in materia di spese ammissibili sono contenute nelle linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021/2027 approvate dal tavolo istituzionale e con prot. n. 112481 del 7 marzo 2024 dell'ADG PN FEAMPA 2021/2027 e nelle disposizioni nazionali in materia.

14. SPESE NON AMMISSIBILI

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), Regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg. (UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13.

Non sono ammissibili i seguenti altri costi:

- a) i deprezzamenti e le passività;
- b) gli interessi di mora;
- c) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.
- d) proposte progettuali che prevedono l'allevamento di specie ittiche ornamentali e ogni attività connessa e complementari;
- e) spese che riguardano l'allevamento di OGM;
- f) che riguardano interventi di Vertical Farming, Skyfarming, Urban Farm, e simili;
- g) strutture serricole, impianti e attrezzature destinate o connesse alla coltivazione di piante fuorisuolo in acquaponica;
- h) impianti per la sola produzione di microalghe;
- i) opere edili accessorie non strettamente connesse al ciclo produttivo in acquacoltura;
- j) investimenti che comportano la sola acquisizione di immobili;
- k) acquisto di arredi e attrezzature di ufficio non strettamente legate alla linea di produzione;

- l) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria non attinenti l'attività di acquacoltura, a titolo esemplificativi parcheggi, spazi a verde, arredo urbano etc;
- m) edifici a uso residenziale.

Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili, inoltre, le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

15. LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE

Per ciascun **beneficiario** è fissato in € **4.000.000,00** il limite massimo della spesa ammissibile, con riferimento al valore complessivo del progetto (indipendentemente dal numero delle operazioni attivate al quale il beneficiario decida di aderire) e delle spese complessive per le quali lo stesso chiede un contributo a valere sul presente bando.

16. INTENSITA' DELL'AIUTO

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. n. (UE) 2021/1139.

1. L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio;
2. In deroga al punto 1, aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella Tabella di seguito riportata

Tabella 4: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento

Nr riga² (allegato III del Reg. (UE) n. 2021/1139	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui una operazione soddisfa più condizioni di cui alle righe da 14 a 19 della tabella precedente, si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art. 41 comma 3 del Reg. (UE) 2021/1139.

² Si precisa che i sotto riportati numeri (14,15,17,18 e 19) non sono da confondere con i numeri delle operazioni attivate, ma si riferiscono esclusivamente alla tabella di cui all'ALLEGATO III

Ciascun beneficiario dovrà presentare una sola ed unica istanza di sostegno (a mezzo pec come meglio specificato al “Par. 10 Domanda di sostegno -Termini e modalità di presentazione”, del presente bando).

L'istanza di sostegno (modello A) può includere una o più operazioni che il beneficiario intende attivare con le relative aliquote e che sono previste dal presente bando. Si precisa che qualora il richiedente preveda operazioni con diverse intensità di aiuto, nell'ambito della medesima istanza dovrà necessariamente specificare le singole intensità di aiuto; in caso contrario sarà applicata l'aliquota più bassa.

A tal uopo si precisa che le aliquote di finanziamento dovranno essere calcolate in relazione a quanto previsto dalla Tabella 2 sopra allegata.

In relazione ai criteri da soddisfare per richiedere l'aliquota di cui alla riga 14 della tabella precedente si forniscono le seguenti precisazioni.

Beneficiario collettivo- gli organismi plurisoggettivi previsti nel nostro ordinamento con struttura associativa che perseguono finalità che travalicano l'interesse economico dell'ente collettivo, essendo preordinati alla soddisfazione di interessi dei membri che compongono l'ente collettivo o di tutta la collettività.

Interesse collettivo- il criterio dell'interesse collettivo è riferito all'operazione in quanto gli investimenti devono essere intrapresi nell'interesse collettivo di una categoria o di un'organizzazione e quindi avere una portata più ampia di singoli interessi individuali, ossia corrispondere ad un'operazione compiuta nell'interesse di tutti. A titolo di esempio, l'acquisto di attrezzature per conto dei membri di un'associazione professionale o di una cooperativa per ottenere migliori offerte commerciali, non può qualificarsi come un'operazione di interesse collettivo, in quanto i membri dell'organizzazione collettiva finirebbero per possedere l'attrezzatura, diventando di fatto i beneficiari effettivi. Viceversa l'acquisto da parte di un'impresa di una macchina per la produzione del ghiaccio liquido che ha lo scopo di fornire servizi ad una comunità di pescatori in una determinata area si configura come interesse collettivo (in questo esempio la macchina per la produzione di ghiaccio liquido acquistata dall'impresa aumenterebbe il valore delle catture per la collettività dei pescatori e la qualità del pesce per i consumatori). Quello che rileva, quindi, è la finalità nell'utilizzo collettivo del bene/servizio creato e non la tipologia di soggetto che realizza l'operazione.

Elementi innovativi- per la valutazione degli elementi innovativi di un progetto, l'AdG utilizza come riferimento i manuali OCSE di Frascati 15 e Oslo 2018, che rappresentano i principali orientamenti internazionali per le definizioni e le metodologie in ambito di ricerca, sviluppo ed innovazione, nonché la norma ISO 56002, prima linea guida internazionale sui sistemi di gestione dell'innovazione. Sono in ogni caso esclusi dal poter essere considerati quali elementi innovativi i meri cambiamenti di tecniche, metodi o processi già in uso sul territorio o i miglioramenti minori, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali o servizi, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici.

17. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

Si precisa che il costo totale dell'investimento è da intendersi al netto delle spese generali.

Tabella 5: Regia-Criteri di selezione dell'intervento

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$

**CRITERI
TRASVERSALI**

T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) > 40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	1	

**CRITERI SPECIFICI
DEL RICHIEDENTE**

SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,95 R1=Media C=0,85	24	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0.2	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0.2	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4 =0 C=0 R4 ≥1 C=1	0.5	
SR5	n. soggetti partecipanti alla iniziativa in partenariato	Partenariato non previsto dall'avviso		
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquisite e istituti di ricerca	Partenariato non previsto dall'avviso		
SR7	Minore età in anni del richiedente (R7) (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	Non previsto dall'avviso		
SR8	Maggiore periodo in mesi di disoccupazione (R8) (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	Non previsto dall'avviso		
SR9	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) (R9)	R9=SI C=1 R9=NO C=0	5	
SR10	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i> (R10)	R10=SI C=1 R10=NO C=0	0.2	

CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 5, del PN FEAMPA 21-27 (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,90 Q1=bassa C=0,85	25	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli	R= CI Costo investimento innovazione/CT Costo totale dell'intervento	10	

	investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,4) C = 1 (R>0,4)		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	R= PD Posti donne/ PT Posti nuovi totali C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,4) C = 1 (R>0,4)	0.2	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	R= PG Posti giovani/PT Posti nuovi totali C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,4) C = 1 (R>0,4)	0.2	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	0.2	
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	0.2	
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	0.3	
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	0.2	

Q9	L'intervento prevede investimenti per la riduzione dell'utilizzo della plastica nel ciclo di produzione ovvero per il riciclo del materiale plastico (Q9)	R= Costo investimento per la riduzione plastiche o riciclo/Costo totale dell'intervento C=0 (se R<0,05) C=0.5 (0,05≤R≤0.4) C=1 (R>0.4)	2	
----	---	---	---	--

CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE

SO1	Numero di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1>1 C=1	0.5	
SO2	L'iniziativa riguarda la diversificazione di processo produttivo, di prodotto o delle specie allevate (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	5	
SO3	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche o oggetto di traslocazioni, ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1	5	
SO4	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi) (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	5	
SO5	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di molluschicoltura (O5)	O5=NO C=0 O5=SI C=1	0.3	
SO6	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di specie marine e di acque dolci (O6)	O6=NO C=0 O6=SI C=1	0.3	

SO7	L'iniziativa è coerente con le misure di conservazione presenti nell'area di intervento (O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1	0,5	
SO8	Costi investimenti per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO2, riduzione gas serra)	R = Costo investimento transizione green/Costo totale dell'intervento C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,4) C = 1 (R>0,4)	5	
SO9	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa complementari settore della pesca e dell'acquacoltura (O9)	Non prevista dall'avviso	Non prevista dall'avviso	
SO10	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, di processo e/o di prodotto (O10)	O10=NO C=0 O10=SI C=1	1	
SO11	L'iniziativa prevede investimenti in nuove tecnologie di allevamento, investimenti per la salute ed il benessere degli animali, la produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale (O11)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,4) C = 1 (R>0,4)	2	

SO12	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili (O12)	investimento tematico/Costo totale C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,4) C = 1 (R>0,4)	2	
------	--	---	---	--

SO13	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione/trasformazione e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (O13)	R=Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,4) C = 1 (R>0,4)	1,5	
SO14	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza in ambito ambientale e per la conversione aziendale verso l'utilizzo di energie rinnovabili (O14)	O14=NO C=0 O14=SI C=1	Non prevista dall'avviso	
SO15	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa (O15)	O15=NO C=0 O15=SI C=1	1	
SO16	L'iniziativa riguarda lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate) (O16)	O16=NO C=0 O16=SI C=1	0,5	
	L'iniziativa prevede la realizzazione di progetti pilota per il			

SO17	contenimento dell'impatto ambientale dei reflui, per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, per la policoltura, per la coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, per la acquacoltura da ripopolamento, per nuove forme organizzative di addetti e per la mitigazione dell'impatto delle specie alloctone invasive sugli ecosistemi acquatici (O17)	O17=NO C=0 O17=SI C=1	Non prevista dall'avviso	
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza avviata il 12 aprile 2023 e conclusa il 10 maggio 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra “0” (il valore “0” potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nelle tabelle che seguono.

18. NOTE METODOLOGICHE AI CRITERI DI SELEZIONE

Tabella 6: Nota metodologica ai criteri di selezione

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale

		18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha avviato processi, impegni e misurazioni delle proprie attività di inclusione sociale da valutare ad esempio da bilancio o rendiconto della responsabilità sociale del richiedente, oppure la previsione (o già realizzato) di corsi di formazione finalizzati a creare un ambiente favorevole per l'inclusione sociale. .
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $ULA=0$; $C=0,25$ $0 < ULA \leq 1$; $C=0,50$ $1 < ULA \leq 2$; $C=0,75$ $2 < ULA \leq 3$; $C=1$ $ULA > 3$
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	NON PREVISTO DALL'AVVISO
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse, quali imprese acquisite e istituti di ricerca	Non previsto dall'avviso
SR7	Minore età in anni del richiedente (solo per operazioni n. 14 e n.64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	Il criterio potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore ovvero attraverso una retta lineare quale ad esempio: $C = (-1/24) * X + 5/3$ ove X è il valore dell'età compresa tra 16 e 40 anni. La data per calcolare l'età è quella di presentazione dell'istanza.
SR8	Maggiore periodo in mesi di disoccupazione (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	Il metodo di calcolo è già riportato nella descrizione del criterio: $0 < R8 < 18 \quad C = R8/18$ $R8 > 18 \quad C = 1$ Il criterio fissa quale periodo massimo della disoccupazione quello pari a 18 mesi dalla data di presentazione dell'istanza
SR9	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se l'impresa richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica ai sensi del Reg.(UE) 2018/484 e/o di acquacoltura sostenibile ai sensi del DM del 4 febbraio 2020 n.7630, ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) ai sensi del Reg. (CE) 2009/1221

SR10	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i>	Per ottenere il valore del coefficiente il richiedente deve far parte di una smart grid in qualità di utilizzatore di energia prodotta da una comunità energetica
Criteri qualitativi della Proposta progettuale		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 5, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con più di due delle linee strategiche, medio con almeno due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall'intervento ed in particolare: linee strategiche 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA e come indicato nel paragrafo 2.1.2.1.1 del PN-FEAMPA
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti green o per la resilienza a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica green o per la resilienza della proposta Il coefficiente C è dato dal rapporto tra la spesa prevista per gli investimenti green o per la resilienza sul costo totale del progetto.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per i giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>)
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI)
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali
Q9	L'intervento prevede investimenti per la riduzione dell'utilizzo della plastica nel ciclo di produzione ovvero per il riciclo del materiale plastico	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti per ridurre la plastica negli allevamenti quali ad esempio contenitori di polistirolo, ovvero calze di insacchettamento utilizzate negli impianti di molluschicoltura, ovvero iniziative di blu economy per il riciclo del materiale plastico, sul costo totale dell'iniziativa
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1		La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento; così ad esempio se l'intervento prevede la possibilità di attivare n.14 operazioni:

	Numero di operazioni attivate	10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 32, 53, 56, 64 e 66 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79, il criterio potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore sia con una retta passante per due punti di coordinate sono date da A(1,0) B(14,1) le ascisse rappresentano il numero delle operazioni attivate, mentre l'ordinata il valore assunto dal coefficiente C
SO2	L'iniziativa riguarda la diversificazione di processo produttivo, di prodotto o delle specie allevate	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere almeno una forma di diversificazione di prodotto o di specie allevate quali: policoltura, coltivazione di micro e macro alghe e piante acquatiche, acquacoltura da ripopolamento, nuove forme organizzative di addetti, soluzioni di economia circolare utilizzando scarti, riduzione e prevenzione della diffusione di plastiche in mare, bioeconomia blu, nuovi prodotti (alimentazione a basso impatto ambientale), prestazioni ecosistemiche (ridotta produzione di gas serra, sequestro di CO2), conservazione della biodiversità.
SO3	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche o oggetto di traslocazioni, ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere almeno una soluzione di utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli.
SO4	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente dovrà prevedere il recupero di aree un tempo vocate all'acquacoltura quali stagni, lagune, aree costiere per i molluschi. Con il termine recupero ci si riferisce al ripristino delle condizioni per lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile
SO5	L'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di molluschicoltura	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per il settore della molluschicoltura in termini di digitalizzazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative
SO6	L'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di specie marine e di acque dolci	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per il settore della dell'acquacoltura sia per gli impianti di specie marine che di acque dolci in termini di digitalizzazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative
SO7	L'iniziativa è coerente con le misure di conservazione presenti nell'area di intervento	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà mostrare la coerenza con gli strumenti di conservazione insistenti nell'area di intervento quali ad esempio: Regolamenti AMP, zone rete natura 2000, water framworkdirectives, habitat Directives, Direttiva Strategia marina etc

SO8	Costi investimenti per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra)	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per la transizione green ed il costo totale dell'investimento
SO9	L'iniziativa prevede attività di diversificazione al settore dell'acquacoltura	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare investimenti relativi alla diversificazione dell'attività aziendale con i settori fuori dal settore pesca ed acquacoltura quali ad esempio: la ristorazione, il turismo, lo sport, il sociale etc
SO10	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, di processo e/o di prodotto	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare investimenti per lo sviluppo di innovazione di marketing, di processo e/o di prodotto. Si evidenzia che i processi ovvero le produzioni dovranno essere nuovi o migliorati.
SO11	L'iniziativa prevede investimenti in nuove tecnologie di allevamento, investimenti per la salute ed il benessere degli animali, la produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti legati alla salute ed il benessere degli animali, alla produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale e a nuove tecnologie di allevamento rispetto al costo totale dell'investimento
SO12	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili anche attraverso certificazione di qualità ovvero miglioramento delle condizioni igieniche rispetto al costo totale dell'investimento
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura rispetto al costo totale dell'investimento
SO14	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza in ambito ambientale e per la conversione aziendale verso l'utilizzo di energie rinnovabili	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare la creazione di servizi di gestione e consulenza in ambito ambientale e per al conversione aziendale verso l'utilizzo di energie rinnovabili
SO15	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, deve essere realizzata da una nuova impresa, identificata con l'apertura della partita IVA; per nuova impresa dovrà intendersi quelle di nuova costituzione, ovvero quelle costitutesi da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza
SO16	L'iniziativa riguarda lo sviluppo di servizi con valenza ecologica,	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di servizi con

	culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate)	valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate)
S017	L'iniziativa prevede la realizzazione di progetti pilota per il contenimento dell'impatto ambientale dei reflui, per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, per la policoltura, per la coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, per la acquacoltura da	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione di progetti pilota per il contenimento impatto ambientale dei reflui, per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, per la policoltura, per la coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, per la acquacoltura da ripopolamento, per nuove forme organizzative di addetti e per la mitigazione dell'impatto delle specie alloctone invasive sugli ecosistemi acquatici

18.1 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.1 sono i seguenti:

Tabella 7: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27(all. I Reg.(UE) n.2021/1139

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
32, 66	CR 01	Nuova capacità produttiva	Tonnellate/anno
32, 66	CR 07	Posti di lavoro mantenuti	Numero di persone

Gli indicatori di risultato, riportati nella tabella 9, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto.

Tabella 8: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
SR9	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	5
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1 del PN FEAMPA 21-27	5
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti green o per la resilienza a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	10
SO2	L'iniziativa riguarda la diversificazione di processo, di prodotto o delle specie allevate	5
SO3	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche o oggetto di	

	traslocazioni, ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli	5
SO4	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi)	5
SO8	Costi investimenti per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione degli ecosistemi, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra)	5

I richiedenti in possesso dei requisiti di cui ai capitoli precedenti saranno selezionati con assegnazione di un punteggio di merito, arrotondato alla seconda cifra decimale, in base ai criteri di cui alla griglia sopra riportata.

L'operazione che non consegua un punteggio minimo pari a 40 non è ammissibile al finanziamento.

Entrano in graduatoria di merito le sole operazioni ammissibili. Le operazioni accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando. Il punteggio per ciascun criterio di selezione è calcolato mediante il prodotto del coefficiente adimensionale C, il cui valore è compreso tra "0" ed "1" che misura il grado di soddisfacimento di quel determinato criterio per il valore del peso Ps per quel determinato criterio.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

18.2 COEFFICIENTE CLIMATICO

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 9: Percentuali di contribuzione climatica ed ambientale.

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	221502_acq	40	40

19. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea, Servizio 2 – Acquacoltura e interventi di diversificazione pesca, competente per Azione, acquisite le domande di finanziamento, trasmesse a mezzo pec, provvede all'attribuzione dei codici alfanumerici univoci CUP e Codice SIGEPA che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza, ivi compresi quelli fiscali comprovanti le

spese sostenute.

La formale istruttoria delle istanze decorre solo dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Eventuali integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario verranno valutate e, se pertinenti a specificare l'istanza, potranno essere ammesse. Non potranno comunque essere ammesse, nel caso delle istanze di finanziamento, integrazioni successive alla data di scadenza del bando che modificano le finalità dell'istanza stessa o che prevedono nuovi interventi non inerenti alle finalità specifiche dell'istanza stessa.

Si precisa che la fase della ricevibilità delle domande verrà eseguita dal Servizio responsabile dell'operazione; le successive fasi di ammissibilità e valutazione saranno espletate da apposita Commissione di "ammissibilità e valutazione", nominata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea.

19.1 RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE

Trascorso il termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile dell'intervento, effettuerà la verifica di ricevibilità.

Qualora le domande presentino irregolarità non sanabili rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento in materia di ricevibilità, verranno considerate irricevibili, con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione con le modalità di cui all'art.10 della L.r. 7/2019.

Le irregolarità ritenute non sanabili (domande non ricevibili) sono:

- la ricezione fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quanto previsto dal presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto competente;
- la assenza della documentazione essenziale individuata nel Bando/Avviso pena l'irricevibilità;

Il Servizio competente procederà alla compilazione della *check list* di ricevibilità e, se previsto, alla definizione del verbale riportante le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione.

Le domande ritenute ricevibili saranno successivamente sottoposte alla fase di ammissibilità e valutazione.

I dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIGEPA.

19.2 AMMISSIBILITÀ

Attraverso il controllo di ammissibilità viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando e dei requisiti di ammissibilità così come previsti nelle Disposizioni Attuative di Intervento.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

La Commissione di ammissibilità e di valutazione, nominata con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda:

- procede alla verifica della conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità previste dal medesimo DPR;
- provvede all'acquisizione della documentazione obbligatoria in capo ad altre amministrazioni (es. informativa antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento, ecc.) a comprova delle autodichiarazioni rese. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla archiviazione dell'istanza e alle relative comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;

- verifica la rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;
- procede all'esame delle caratteristiche tecnico-economiche di ciascuna domanda di sostegno;
- verifica la coerenza delle voci di spesa con le Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027;
- verifica la coerenza delle attività di progetto con quanto previsto dalle Disposizioni attuative o dai regolamenti.

Le suddette verifiche sono necessarie per la definizione degli importi ammissibili a finanziamento; l'Amministrazione provvederà a comunicare al richiedente tali importi alla luce delle eventuali decurtazioni o rimodulazioni attraverso la pubblicazione della Graduatoria provvisoria:

- richiede eventualmente integrazione documentale ai sensi della L. n. 241/1990, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.

La Commissione ove rilevi la necessità di richiedere al beneficiario/destinatario dell'aiuto chiarimenti e/o una o più integrazioni documentali potrà, fatta salva la *par condicio* nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, assegnare un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per integrare la documentazione già trasmessa in sede di presentazione della domanda.

I dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIGEPA.

19.3 VALUTAZIONE

In questa fase la Commissione procede alla valutazione delle domande che hanno superato la fase di ammissibilità. Tale fase consiste nell'assegnazione di un punteggio attribuito coerentemente a quanto previsto dai Criteri di selezione del PN FEAMPA 2021-2027 (Disposizioni attuative dell'azione), attraverso l'utilizzo di apposite schede di valutazione. La scheda di valutazione sopra menzionata diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dai soggetti incaricati. Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità e, di conseguenza, i relativi punteggi esclusivamente se dichiarati nella domanda di sostegno e che siano stati oggetto di verifica, modifica ed attribuzione nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa. Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, viene formulata una graduatoria provvisoria.

Gli esiti della fase di valutazione sono sintetizzati in una apposita nota ufficiale contenente anche la graduatoria finale di merito.

19.4 GRADUATORIA

La Commissione di valutazione, tenuto conto dei punteggi attribuiti in fase istruttoria, procede alla stesura della graduatoria provvisoria. Detta graduatoria contiene l'elenco delle domande ritenute "ammissibili" al finanziamento, corredate dal relativo punteggio e importo ammissibile a sostegno, nonché di quelle "non ammissibili" e "non ricevibili" per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione.

A parità di punteggio, per la collocazione in graduatoria, verrà data precedenza all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza e in secondo ordine alla domanda di finanziamento sottoscritta dal rappresentante legale che presenta la minore età.

La graduatoria provvisoria delle proposte ammissibili, non ricevibili e non ammissibili sarà approvata con decreto del Dirigente Generale e pubblicata sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

La pubblicazione sul sito del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea vale quale notifica ai destinatari, che non riceveranno, pertanto, ulteriori comunicazioni al riguardo.

Avverso le determinazioni assunte dall'Amministrazione è ammessa richiesta di riesame all'Amministrazione nel termine **perentorio di 15 giorni** successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La commissione valuterà le istanze di riesame nei successivi **30 giorni** e si esprimerà con parere negativo

o positivo all'accoglimento delle stesse, attribuendo, se il caso, un nuovo punteggio.

Le istanze oggetto di riesame verranno inserite nella graduatoria definitiva con i relativi punteggi.

L'Amministrazione provvederà, quindi, alla pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria definitiva e degli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e non ammissibili ed anche in tale caso la pubblicazione sul sito del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea varrà quale notifica ai destinatari, che non riceveranno, pertanto, ulteriori comunicazioni al riguardo.

Avverso le determinazioni dell'Amministrazione è data la possibilità di presentare ricorso, entro i termini previsti e consentiti, secondo le seguenti modalità:

- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana (entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria definitiva);
- Ricorso all'autorità giurisdizionale competente (entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria definitiva).
- Domanda di intervento in autotutela.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

19.5 ATTO DI CONCESSIONE

A seguito della sottoscrizione dell'atto di adesione verranno emanati, in favore dei singoli beneficiari, con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento, i relativi provvedimenti di concessione del sostegno, solo dopo che il Servizio abbia verificato la regolarità del DURC, all'uopo nel frattempo acquisito.

L'Atto di concessione verrà notificato, a mezzo PEC, al soggetto beneficiario interessato. Dal giorno di consegna della PEC di notifica, cominceranno a decorrere i termini per la realizzazione dell'investimento.

Il decreto di concessione del contributo sarà pubblicato sul sito web della Regione Siciliana, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, unitamente alle informazioni relative alla descrizione del progetto.

20. ATTUAZIONE DEL PROGETTO ED OBBLIGHI

Il richiedente ammesso, dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della graduatoria definitiva, pena l'esclusione dall'ammissione ai benefici del presente bando, entro 120 giorni deve presentare:

1. Concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, autorizzazione, segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione, denuncia inizio attività (D.I.A.), completa dei relativi disegni vidimati dall'Ufficio competente per le opere connesse con il programma di investimento o copia della richiesta dei suddetti atti autorizzativi riportante gli estremi di registrazione al protocollo del Comune competente;
2. Autorizzazioni, nulla osta, pareri rilasciati dagli Enti competenti (ASP, Genio civile, Assessorato Territorio e Ambiente, Soprintendenza dei Beni Culturali o altri Uffici) per le opere connesse con il programma di investimento, ivi incluso il nulla osta del Genio Civile per l'ampliamento e/o l'ammodernamento degli invasi e/o vasche, ove previste;
3. Autorizzazione, comunicazione o altri titoli autorizzativi per investimenti finalizzati al risparmio energetico e/o all'adeguamento climatico – ambientale;
4. Autorizzazione sanitaria esistente e/o dichiarazione inizio attività di cui al Decreto dell'Assessorato Regionale della Sanità n. 322 del 27/02/2008 e successiva modifica D.A. n. 2493 del 06/11/2009 – DIA sanitaria; in caso d'inizio attività questa deve essere prodotta entro i 6 mesi dalla dichiarazione d'inizio attività, pena la revoca del contributo.
5. dichiarazione di accettazione del finanziamento e di accollo delle spese non ammissibili al finanziamento, ma necessarie alla funzionalità dell'operazione (Atto di Adesione – Modello C),

nei modi e termini indicati nel decreto di concessione stesso, con impegno a dare avvio ai lavori entro i successivi 30 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo di cui sopra, pena la revoca del finanziamento.

Le imprese che devono ancora dimostrare l'esecutività e/o cantierabilità dell'intervento avranno perentoriamente 120 giorni di tempo per dimostrarla, decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione delle graduatorie definitive sul sito istituzionale, attraverso la produzione di apposita dichiarazione contenente anche il cronoprogramma dei lavori e degli acquisti.

20.1 Valutazione della Redditività dell'Investimento – Indicatore ROI

Al fine di garantire un'adeguata valutazione della sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti proposti nell'ambito delle misure a favore dell'acquacoltura, è richiesto ai soggetti beneficiari di presentare il valore del **ROI – Return on Investment** dell'intervento previsto. Il **ROI** rappresenta l'indicatore sintetico della **redditività operativa** dell'investimento e misura la capacità del progetto di generare un rendimento in rapporto al capitale complessivamente investito (quota di cofinanziamento pubblico e quota privata). Il **Return on Investment (ROI)** è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT (ricavi - costi operativi OPEX - ammortamento ovvero guadagno netto dell'investimento)}}{\text{capitale investito totale}} \quad \%$$

dove:

- **Risultato Operativo (EBIT):** differenza tra ricavi attesi e costi operativi, al netto di ammortamenti, svalutazioni, oneri e proventi finanziari (es: vendita ittica, servizi di mercato, etc... dedotti i costi di produzione, personale etc... e dedotti gli ammortamenti).
- **Capitale Investito Totale:** somma delle immobilizzazioni materiali e immateriali previste dal progetto, comprensive dell'eventuale fabbisogno di capitale circolante operativo espresso in valore (EURO). Include **immobilizzazioni materiali e immateriali espressi in valore:** impianti, macchinari, edifici, attrezzature, software capitalizzabile, etc... e capitale circolante operativo: scorte, liquidità, crediti commerciali, pagamenti anticipati.

Esempio pratico di capitale investito totale

Voce	€
Impianto RAS (macchinari, vasche)	700.000,00
Edificio e infrastrutture	300.000,00
Attrezzature ausiliarie	100.000,00
Totale immobilizzazioni	1.100.000,00
Scorte di mangime e materiali	50.000,00
Liquidità iniziale	30.000,00
Crediti commerciali attesi	20.000,00
Capitale Investito Totale	1.200.000,00

il progetto richiede **1,2 milioni di euro** per partire; questo valore è quello su cui si calcola il ROI. Supponendo un guadagno netto (al numeratore), supportato da valori oggettivi pari a 300.000,00 euro, il ROI sarà pari a 25%.

Il ROI sarà essere utilizzato per:

- valutare l'efficienza economica dell'investimento proposto;
- verificare la capacità dell'impresa di sostenere i costi operativi a regime;

Il beneficiario è tenuto a fornire:

- **ROI pre-investimento**, ove pertinente;
- **ROI post-investimento**, calcolato sul primo anno di piena operatività dell'impianto;
- **ROI nell'attività a regime** (prudenziale) in coerenza con il piano economico-finanziario allegato.

Il calcolo del ROI deve essere coerente con il piano aziendale, con i flussi di cassa previsionali e gli investimenti dichiarati nella scheda tecnica dell'intervento. Il ROI sarà utilizzato come elemento di valutazione della sostenibilità economica dell'intervento e per i dati forniti dovranno essere indicate le fonti, oltre che i riferimenti a: ricerche di mercato, prezzi medi di vendita, costi materie prime etc.

Ai fini dell'ammissibilità, i progetti dovranno presentare un valore di ROI (Return on Investment) non inferiore all'8%, calcolato secondo le modalità indicate nel presente Avviso. Tale soglia costituisce requisito minimo di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento.

La commissione potrà utilizzare questo parametro come supporto decisionale qualitativo, senza trasformarlo in un criterio quantitativo, al fine di verificare se il progetto è economicamente sostenibile a regime, in un'ottica di criteri oggettivi di valutazione economico-finanziaria non direttamente legati al punteggio principale. In caso di parità di punteggio tra due o più progetti, fatto salvo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza e in secondo ordine alla domanda di finanziamento sottoscritta dal rappresentante legale che presenta la minore età, la commissione procederà alla selezione del progetto più conveniente sotto il profilo economico-finanziario, tenendo in considerazione il ROI (Return on Investment) più alto, la commissione potrà utilizzare tale parametro, motivando la scelta nelle note a margine.

20.2 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

- mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata all'interno del sistema contabile aziendale generale;
- aprire un conto corrente dedicato;
- indicare la PEC della società o del beneficiario con la quale intrattenere i rapporti con la P.A. e le relative comunicazioni;
- attenersi alla normativa sull'informazione, comunicazione e la pubblicità, di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139, Reg. (UE) 2021/1060 (RDC), art. 50;
- inserire in fattura la descrizione particolareggiata del bene acquistato ed anche la seguente dicitura:

**“PN FEAMPA 2021-2027 – Codice intervento: 221502_acq, Bando 221502_acq
CUP - Codice progetto.....**
- effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento entro il termine di esecuzione lavori ovvero entro la data di presentazione di domanda di liquidazione e come di seguito indicato:
 - a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA;
 - b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID
 - c) Ricevuta Bancaria (RIBA);
 - d) Assegno circolare “non trasferibile”;
 - e) Carta di credito o di debito;
 - f) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali;

I pagamenti in contanti non sono ammessi.

- assicurare la conservazione della documentazione contabile giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione del sostegno. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è

interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;

- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e ad eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- rispettare i CCNLL;
- attenersi alla normativa sull'informazione, comunicazione e la pubblicità, di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139
- attenersi a tutti gli obblighi previsti nel presente bando.

21. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti dichiarati ai fini dell'attribuzione dei punteggi per i criteri di selezione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni decorrenti da quando l'amministrazione adotterà l'atto di decadenza.

22. PROROGHE

Eventuale richiesta di proroga, deve essere sottoscritta dal beneficiario, secondo il modello D, specificando le motivazioni della richiesta, allegando eventuali atti utili a documentare le motivazioni della proroga, potrà essere avanzata una sola volta, nel termine di 60 giorni dal termine fissato per la conclusione dei lavori e per motivate ragioni debitamente giustificate e comprovate dal beneficiario, con allegato ed aggiornato nuovo cronoprogramma degli interventi.

In ogni caso la proroga concessa non può essere superiore al periodo massimo di proroga pari al 50% della tempistica autorizzata e riportata nell'atto di concessione (Vedi nota PEMAC 234348 del 27/05/2024).

Le proroghe potranno essere concesse con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta.

Ulteriori proroghe potranno essere consentite soltanto in presenza di eventi eccezionali, imprevisi o

imprevedibili, da specificare nel provvedimento autorizzatorio.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica con il mezzo più idoneo, la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima per il completamento degli interventi; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

23. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso all'intervento se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla presentazione.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o ri-localizzazione di una attività produttiva, già definiti nel precedente articolo inerenti a casi di "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione".

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono altresì ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso, l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 40%, riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori ammesse e approvate. Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato a dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

Non potranno essere ammesse varianti comportanti l'aumento del costo totale relativo a operazioni per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Il cambio fornitore e/o la marca sono considerati adeguamenti tecnici.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 36/2023).

Ferma restando la ricorrenza di tutte le condizioni legittimanti la concessione della variante richiesta, la concessione di quest'ultima sarà sempre oggetto di una valutazione da parte dell'Amministrazione.

24. CAMBIO FORNITORE

Eventuali cambi di fornitore saranno comunicati all'Amministrazione da parte del beneficiario e l'Amministrazione si limiterà ad una presa d'atto.

I rapporti giuridici ed economici tra il beneficiario ed il fornitore sostituito rimarranno esterni all'Amministrazione ed a tal uopo il beneficiario trasmetterà, contestualmente alla comunicazione di cambio fornitore, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con la quale solleverà l'Amministrazione regionale da qualsivoglia responsabilità, rispetto al fornitore sostituito. Contestualmente il beneficiario dovrà trasmettere anche una dichiarazione, resa dal fornitore sostituito ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con la quale lo stesso dichiarerà di non avere nulla a che pretendere dall'Amministrazione regionale, in ragione del rapporto contrattuale intercorso con il beneficiario.

In caso di omessa dichiarazione di esonero di responsabilità di cui sopra, l'intera spesa relativa alla fornitura non sarà riconosciuta.

Resta inteso che, a parità di prestazione, servizio e/o di fornitura eventuali costi aggiuntivi eccedenti i limiti degli importi approvati sono a carico del beneficiario che dovrà comunque realizzarli e renderli.

25. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La richiesta dell'erogazione del contributo pubblico dovrà essere effettuata previa presentazione della domanda di liquidazione secondo le modalità sotto riportate e con o relativi modelli:

Anticipo: in conformità all'art. 91 c. 5 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060 può essere corrisposto un anticipo per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso a contributo. L'erogazione dell'anticipo deve rispettare le ulteriori condizioni di cui al medesimo comma, con contestuale presentazione di polizza fideiussoria pari al 100% dell'anticipo richiesto, rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) o prestate da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348. Non saranno accettate le polizze rilasciate da imprese di assicurazioni operanti in regime di stabilimento (ossia compagnie di assicurazione che per svolgere l'attività anche in un altro Stato devono aprire un'agenzia di rappresentanza su quel territorio) inoltre non saranno accettate polizze provenienti dai paesi inseriti in black list nonché quelle emesse da compagnie di assicurazione che hanno ricevuto ordini di cessazione dell'attività abusiva da parte dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati successivamente ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle domande di pagamento SAL o Saldo; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

L'istanza di anticipazione viene raccolta dal Servizio competente che procede all'istruttoria della stessa e ai controlli per l'autorizzazione della concessione dell'anticipo.

Il controllo provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in particolare la regolare sottoscrizione da parte del beneficiario e del Contraente la Garanzia.

Ad esito positivo del controllo, il Servizio competente provvede alla predisposizione dell'atto di liquidazione e successivamente alla predisposizione del mandato di pagamento relativo all'anticipo richiesto.

A seguito dell'istruttoria delle istanze di anticipazione, trasmesse come da Modello G, potrà essere autorizzata la concessione ed il relativo pagamento.

Tabella 10

Documentazione da presentare	Modulo
Domanda di anticipo del contributo sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante	L
Polizza fideiussoria/garanzia bancaria/ con asseverazione da parte della compagnia assicurativa.	SI secondo lo schema di cui al Modello I
Documentazione prevista per la richiesta della documentazione antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.	Si – Moduli E e E1

Stato di avanzamento lavori (SAL o Acconto):

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione di istanza di pagamento (Modello H con allegato file excel) da parte dell'impresa beneficiaria.

Nel caso in cui l'anticipo non sia stato richiesto, i SAL o acconti, possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammissibile, mentre per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

La somma dell'acconto (SAL) e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso. Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento dell'acconto (S.A.L.) deve almeno produrre la seguente documentazione:

Tabella 11

Documentazione da presentare	MODELLO
Domanda liquidazione SAL (acconto) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	M con allegato file excel
Relazione dettagliata dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e relativa documentazione tecnica	SI
In caso di lavori, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati sottoscritto da professionista abilitato	SI
<p>Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e FEAMPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico xml.p7m delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al capitolo (tracciabilità) -----, compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà.</p> <p>Dovrà essere prodotta una copia per ciascuna fattura elencata nel file Excel di rendicontazione, debitamente quietanzata se pagata totalmente, con allegata dichiarazione attestante la conformità delle stesse agli originali resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante.</p> <p>Ogni fattura dovrà riportare la dicitura "PN FEAMPA 2021-2027 – C.U.P. _____"</p> <p>In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;</p> <p>Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato da copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso</p>	SI

precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento	SI – Modello N
Documentazione necessaria all'esecuzione delle opere eseguite inerente: autorizzazioni, pareri, eventuale certificato di regolare esecuzione dei lavori e copia della documentazione presentata per la domanda di agibilità, ecc.	SI – ove previsti
Documentazione prevista per la richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni	Moduli E e E1
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	SE PREVISTA
Documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, nonché dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA	SI
Documentazione fotografica dell'intervento	SI
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità (sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster)	SI

La domanda di pagamento dopo essere stata protocollata è oggetto del controllo di primo livello. Acquisiti gli esiti del controllo di primo livello, che possono includere anche i controlli in loco, il Dirigente del Servizio competente procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, nei casi previsti, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità, in caso di esito positivo del controllo la struttura competente procede alla predisposizione ed emissione dell'atto di liquidazione e del successivo mandato di pagamento.

Saldo: l'erogazione del saldo avverrà a seguito dell'emissione dello stato finale dei lavori con avanzamento della spesa ammessa debitamente rendicontata fino al 100% (anticipazione compresa).

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario all'Amministrazione (Modello K con allegato file excel in due fogli), entro i 60 giorni successivi alla scadenza del cronoprogramma o dal termine dei lavori, ove previsto.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

Tabella 12

Documentazione da presentare	MODELLO
Domanda liquidazione SALDO (finale) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante	M

corredata da un documento di identità in corso di validità	con allegato file excel
Relazione dettagliata dello stato finale dei lavori eseguiti a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e relativa documentazione tecnica	SI
In caso di lavori, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati sottoscritto da professionista abilitato	SI
<p>Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e FEAMPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico xml.p7m delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al capitolo (tracciabilità) -----, compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà.</p> <p>Dovrà essere prodotta una copia per ciascuna fattura elencata nel file Excel di rendicontazione, debitamente quietanzata se pagata totalmente, con allegata dichiarazione attestante la conformità delle stesse agli originali resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante.</p> <p>Ogni fattura dovrà riportare la dicitura “PN FEAMPA 2021-2027 – C.U.P. _____”</p> <p>In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato “Acquisto ____” ed il numero di matricola di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;</p> <p>Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato da copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite “F24” effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.</p>	SI
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento	SI – Modello N

Documentazione necessaria all'esecuzione delle opere eseguite inerente: autorizzazioni, pareri, eventuale certificato di regolare esecuzione dei lavori e copia della documentazione presentata per la domanda di agibilità, ecc.	SI
Documentazione prevista per la richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni	Moduli E e E1
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	SE PREVISTA
Documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, nonché dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA	SI
Documentazione fotografica dell'intervento	SI
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità (sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3 etc..)	SI

Qualora la domanda di pagamento a saldo sia presentata con ritardo ma entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa sarà applicata una sanzione pari al 3% del contributo dovuto. Per le domande presentate con un ritardo maggiore di 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle stesse, si avvierà la procedura di decadenza dal sostegno, fatte salvo le cause di forza maggiore e/o cause non imputabili alla volontà del beneficiario.

L'operazione per essere riconosciuta e liquidata:

- deve attuare le finalità primarie previste con l'istanza di contributo;
- Alla scadenza del termine concesso per la realizzazione, il progetto dovrà essere funzionale e funzionante ai fini dell'erogazione del saldo finale.

Il mancato rispetto anche di solo una delle due suddette condizioni comporterà la revoca totale del contributo. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili a liquidazione e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

26. VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE (PRINCIPIO DI STABILITÀ DELL'INTERVENTO)

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg. (UE) 2021/1060 (RDC) ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 65 del RDC, in base al quale nel caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il sostegno erogato è rimborsato se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto

pubblico;

- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

Tali condizioni sulla stabilità delle operazioni non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di una liquidazione giudiziale.

Se il bene oggetto del finanziamento è l'adeguamento di un'imbarcazione a servizio di impianti acquicoli, la stessa non potrà essere adibita al servizio di pesca professionale nei **dieci anni** dalla chiusura dell'operazione.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza dell'O.I che ha erogato il sostegno.

Il beneficiario del contributo è tenuto a inviare via PEC (dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it), con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del pagamento finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (Modello M Dichiarazione di mantenimento dei vincoli).

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi (debitamente motivati) di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dal competente Dipartimento della Pesca Mediterranea.

In caso di cessione prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al competente Dipartimento della Pesca Mediterranea, nonché provvedere all'immediata restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni, deve presentare richiesta di autorizzazione, debitamente motivata, al Dipartimento della Pesca Mediterranea che rilascia l'autorizzazione solo se il beneficiario, come detto sopra, garantisce che il nuovo bene da acquisire abbia medesima o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

27. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

<<la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>>

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale

inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

a) mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda; in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo. La documentazione attestante la successione è la seguente:

- *per successione effettiva:*

- copia del certificato di morte;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

- *per successione anticipata:*

- dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
- dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
- visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).

b) rinunciare ai benefici relativi alla domanda, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

3. Liquidazione giudiziaria ed altre procedure concorsuali.

28 RINUNCIA-RECESSO/DECADENZA

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni o dell'intero progetto, per i quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso l'indirizzo PEC: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it, tramite l'invio del **Modello R**, adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, nonché completo di copia della carta d'identità.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza o revoca dagli aiuti.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Decadenza

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea, preso atto che il beneficiario/destinatario del contributo, ha fatto decorrere infruttuosamente i termini perentori previsti, per l'attuazione dell'intervento, ai sensi degli artt. 2964 e ss. c.c., non avendo esercitato un diritto in conseguenza del mancato compimento di una determinata attività o di un dato atto nei predetti termini di legge, provvede, su proposta del Servizio competente, con decreto del Dirigente Generale (DDG) a notificare al beneficiario/destinatario la decadenza dell'aiuto concesso in via provvisoria.

29 REVOCA

Previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, il contributo è revocato in tutto o in parte (oltre che a seguito di rinuncia da parte del beneficiario) nei seguenti casi:

- mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;

- difformità dal progetto d'investimento presentato con quello realizzato;
- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
- in caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- in caso di alienazione del bene oggetto del finanziamento;
- qualsiasi violazione delle norme stabilite dal presente bando, dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali Comunitarie, Nazionali e Regionali di attuazione dell'intervento, nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi e gli importi indebitamente percepiti dovranno essere restituiti.

I beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore". La prova della "causa di forza maggiore" ricade sul beneficiario che la ha invocata.

30 CONTROLLI

I controlli di primo livello comprendono una fase di controllo amministrativo-contabile, svolta obbligatoriamente sulla totalità delle domande di pagamento, e una fase di controllo in loco, svolta sulle totalità delle domande di liquidazione di SAL/Saldo sulla base delle disposizioni riportate secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti comunitari e dal Manuale delle procedure e dei controlli.

31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003. e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

Tutte le informazioni relative alle operazioni finanziate e alle sue successive fasi (proroghe, varianti, liquidazioni, irregolarità etc.) saranno caricate sul Sistema informativo nazionale dedicato al FEAMPA 2021-2027, gestito dall'Autorità di Gestione, anche tramite caricamento diretto della documentazione trasmessa, per la certificazione delle spese finalizzate all'erogazione dei rimborsi da parte della Commissione Europea, il monitoraggio del Fondo e gli adempimenti previsti.

Il decreto di concessione del contributo sarà pubblicato sul sito web della Regione Siciliana, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, unitamente alle informazioni relative alla descrizione del progetto (Modello B1 – Scheda progettuale).

32 INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027 e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse, dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Siciliana. In particolare, in applicazione del Reg. (UE) 2021/1060, i soggetti beneficiari delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027 con il concorso di risorse, dello Stato italiano e della Regione Siciliana.

In particolare dovrà essere applicato apposito contrassegno: "Intervento finanziato ai sensi del PN FEAMPA Sicilia 2021-2027".

Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con il Dipartimento della Pesca Mediterranea, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano

insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e competenze specifiche di enti e imprese coinvolte;

Ai sensi dell'art 46 del Reg. (UE) 2021/1060, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma di detto Regolamento.

33 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per l'avvio del procedimento amministrativo si rimanda espressamente a quanto previsto e disciplinato dalla L.n. 241/1990, nonché dalla Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 e L.r. n. 5/2011 e ss.mm.ii. Il responsabile del procedimento è il Dirigente *pro tempore*, del Servizio 2 – Acquacoltura e interventi di diversificazione pesca, pec dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it

34 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda al PN FEAMPA 2021-2027, alle Disposizioni Attuative di azione, alle Linee Guida per le Spese Ammissibili, al manuale regionale delle procedure e dei controlli approvato con D.D.G. n. 194/Pesca/2024, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e dai Reg. (UE) 1160/2021, Reg. (UE) 1139/2021 e Reg. (UE) di attuazione 79/2022.

Il presente bando non costituisce obbligazione per la Regione Siciliana che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, inclusi gli atti imposti dall'AdG nazionale di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

ALLEGATI AL BANDO

I seguenti allegati fanno parte integrante ed inscindibile del presente bando:

- Modello A – Istanza di finanziamento;
- Modello B – Scheda Progettuale, contenente la relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi specifici e quello primario dell'operazione ed il programma d'attuazione, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato;
- Modello B1 – Elenco dei preventivi;
- Modello C – Certificazione sulla capacità finanziaria rilasciata da un istituto di credito;
- Modello D - riepilogo voci di spesa;
- Modello D1- rendicontazione delle spese;
- Modello E – antimafia;
- Modello E1 – antimafia;
- DSAN sulla qualifica di micro o PMI;
- Modello G – DSAN sul regime IVA;
- Modello H: raffronto voci di spesa ammesse e realizzate;
- Modello I- schema di polizza fidejussoria;
- Modello L- Schema di pagamento domanda di anticipo;
- Modello M – schema di domanda di pagamento SAL/SALDO
- Modello N – dichiarazione liberatoria ditta fornitrice;
- Modello O – dichiarazione liberatoria professionisti/consulenti;
- Modello P- tabella criteri di selezione a fine lavori;
- Modello Q – richiesta di proroga;
- Modello R – Domanda di recesso/rinuncia;
- Modello S – atto di adesione;

- Modello T – dichiarazione annuale mantenimento vincoli;
- Modello U – cambio fornitore

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti UE (Fondi SIE)

TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 dicembre 2022;

Regolamento (UE Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Communication From The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions The European Green Deal (11.12.2019 com/2019/640 final);

Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil'(12.5.2021 COM/2021/400 final).

Communication from the Commission Technical guidance on the application of the term 'do not cause significant harm' under Regulation (EC) No 58/2001 of the Recovery and Resilience Facility.

Regolamenti UE

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e ss.mm.ii.;

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;

Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), ove applicabile;

Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;

Regolamento (UE) n. 1004/2017 che istituisce proprio un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla Politica Comune della Pesca (PCP);

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE,

2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm.ii;

Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;

Regolamento Delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;

Accordo di partenariato Italia 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 conforme art. 10, p. 6 del regolamento UE n. 1060/2021;

Decisione di esecuzione della commissione C (2022) 4787 del 15/07/2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001;

Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Normativa nazionale

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Legge n. 124 del 7 agosto 2015 – “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (15G00138) (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) e ss.mm.ii.;

Per i CCNL, fare riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;

Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 – Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014) e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” aggiornato e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.;

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm.ii.;

D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) e ss.mm.ii ;

D. Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;

D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);

D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015);

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994);

D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - "Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. n. 209 del 7.9.2016 - S.O. n. 41);

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (G.U. 30 dicembre 2022, n. 304);

Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

Normativa regionale

Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 che detta le disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e funzionalità dell'azione amministrativa.

Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2021, Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche.